

## **IL SISTEMA SANZIONATORIO DELLA PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO DOPO IL DECRETO DI AGOSTO 2009**

PAOLO EMILIO ROSSI\*

### **SOMMARIO**

1. L'esigenza politica dell'avvenuta integrazione e correzione del decreto legislativo n. 81 del 2008. - 2. I presupposti del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. - 3. Nuovi compiti istituzionali assegnati all'INAIL. - 4. Il sistema sanzionatorio nell'ordinamento prevenzionistico. - 5. Le novellate sanzioni già previste da disposizioni speciali. - 6. Il superamento di una responsabilità oggettiva dell'impresa nella fattispecie dell'omicidio volontario con dolo eventuale.

### **1. L'esigenza politica dell'avvenuta integrazione e correzione del decreto legislativo n. 81 del 2008**

A distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato approvato il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 142/L della *G.U.* n. 180 del 5 agosto 2009, recante disposizioni integrative e correttive dell'anzidetto Testo Unico.

Le ragioni, in base alle quali si è reso necessario un intervento così ravvicinato di significativa modificazione delle norme costituenti l'assetto ordinamentale del sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, hanno trovato la loro giustificazione politica nella circostanza dell'affrettata emanazione del primo provvedimento in parola in un tempo a cavallo tra la fine della XV legislatura e l'inizio della successiva, con una diversa maggioranza parlamentare ben definita.

La principale esigenza politica di un intervento correttivo da parte della nuova compagine governativa è stata quella di correggere l'intero sistema sanzionatorio predisposto per combattere le inadempienze all'osservanza delle norme pre-

\* Professore incaricato di Diritto del Lavoro nell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

venzionistiche. Ed infatti, le iniziali inerenti proposte di modifica erano state dirette a rivedere quel meccanismo sanzionatorio incentrato su una responsabilità sostanzialmente oggettiva dell'impresa, alla quale si sarebbero dovute imporre misure di notevole portata prescindendo dalla verifica del nesso di causalità tra l'evento (morte o lesioni) e la condotta dell'imprenditore.

Ora, è vero che, sulla base di quanto testè richiamato, emergeva un apparato sanzionatorio che, all'interno dello stesso ordinamento giuridico della prevenzione degli infortuni, collegava comunque le relative fattispecie di violazione di obblighi inderogabili di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro alle sole ipotesi delittuose dell'omicidio colposo e delle lesioni gravi o gravissime colpose, commesse dalle persone responsabili di tali eventi. Nulla rilevava, di contro, riguardo all'ipotesi di omicidio volontario con dolo eventuale, per cui si sarebbe dovuto comunque escludere da tale contesto infortunistico la stessa fattispecie delittuosa di un omicidio del genere, così come, invece, si era intanto verificato col rinvio a giudizio dell'amministratore delegato dell'acciaieria ThyssenKrupp per omicidio volontario con dolo eventuale a causa dei sette dipendenti morti bruciativi vivi nel rogo a Torino. Osserviamo subito come l'art. 300 del D.Lgs. n. 81 del 2008 sia rimasto immutato, lasciando, quindi, alla competenza del giudice penale definire interpretativamente gli ambiti e i limiti applicativi della disposizione *de qua*. Appare, pertanto, del tutto intempestivo, quanto meno in questa sede dottrinale, un qualunque tentativo di approfondimento del dibattito sull'ammissibilità o no dell'ipotesi di omicidio volontario con dolo eventuale per eventi di morte.

È da dire, tuttavia, che quel fatto giudiziale non solo ha suscitato attenzione e curiosità solutorie da parte di tutti gli addetti ai lavori anche per la sua risonanza europea, ma soprattutto ha costituito un fortissimo monito, che meglio non avrebbe potuto essere propagandato, all'effettività della tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro.

La sicurezza nei luoghi di lavoro, d'altronde, trova fondamento giuridico insuperabile nei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali; principi, questi, che sono comuni ai 27 Stati membri dell'Unione europea, impegnata a conseguire i suoi obiettivi anche di «protezione sociale adeguata» (art. 136 Trattato C.E.). Sotto quest'ultimo profilo si appuntano, così, la pretesa politica della Repubblica italiana all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (art. 35 Cost.), il diritto dei lavoratori alla previsione e all'assicurazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio e di malattia professionale (art. 38 Cost.) e, infine, il divieto per ogni iniziativa economica che sia contraria all'utilità sociale ovvero che sia svolta in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 Cost.).

Quel che allora vale sottolineare in relazione al concetto di «ordinamento della prevenzione», è che esso risulta costituito da un insieme omogeneo di regole, di

prescrizioni e di procedimenti anche sanzionatori, che originano, nella loro portata giuridica, da una stessa e unica fonte sovranazionale, per poi restare riformulati nelle legislazioni di ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea.

Si tratta, a ben vedere, di una normazione complessivamente unitaria e sviluppatasi su due livelli di inerente produzione, ma che si estende, proprio nel suo insieme, sull'intero territorio comunitario con il tratto dell'obbligatorietà e dell'inderogabilità a ragione dell'unico principio fondamentale che politicamente la giustifica e che rimane espresso dalla "pari dignità sociale dei lavoratori europei" ai fini della loro tutela antinfortunistica.

Sulla base dei principi sopra richiamati, vale osservare come il correlativo sistema sanzionatorio di quella unitaria normazione costituisca l'apparato dispositivo e strumentale di punibilità di quanti, persone fisiche ma anche giuridiche, risultino colpevoli dell'inosservanza di precetti che li obblighino a porre in essere tutte le misure necessarie - anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica - per evitare o ridurre i rischi professionali a tutela della stessa vita e integrità fisica di ciascun lavoratore.

L'intervenuta revisione del sistema sanzionatorio ha investito, in larga parte, la riduzione delle pene nonché l'ampliamento delle fattispecie contravvenzionali alle quali è ora possibile applicare le procedure ablative, di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994 - che consente all'obbligato di pagare un quarto del massimo dell'ammenda -, ma con importi in euro ricalcolati, ogni quinquennio, sulla base dell'incremento degli indici ISTAT. Cosicché, il decreto correttivo in parola appare senz'altro migliorativo riguardo all'efficacia delle disposizioni di prevenzione a fini antinfortunistici, avendo raggiunto, a parer nostro, l'obiettivo politico di semplificare l'applicabilità di alcuni precetti da parte dei distinti soggetti obbligati.

## **2. I presupposti del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale**

In occasione del 59.mo convegno dell'Associazione dei mutilati e invalidi del lavoro, svoltosi in Verona l'11 ottobre 2009, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, è tornato a ribadire l'imprescindibilità della garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ed invero, l'ultima sua ammonizione è stata pronunciata alla "Festa del lavoro" del 1° maggio 2009 nei termini secondo cui «il fenomeno degli incidenti sul lavoro rimane dolorosissimo e inquietante, e si può rischiare di vederlo aggravarsi se alle difficoltà della crisi economica corrispondesse una qualunque tendenza a ricorrere più facilmente al "sommerso" e comunque al lavoro irregolare, in special modo all'impiego illegale di immigrati».

L'art. 14 del testo Unico è rimasto così novellato con disposizioni dettate immediatamente "per il contrasto del lavoro irregolare". È stato disposto, pertanto, come, allo scopo di far cessare il pericolo per la sicurezza dei lavoratori nonché

di contrastare, per l'appunto, il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi ministeriali di vigilanza siano stati legittimati ad adottare provvedimenti di sospensione di quella parte dell'attività imprenditoriale risultata in violazione alle norme di prevenzione. Tali violazioni attengono specificamente all'impegno illegittimo di personale non registrato nella documentazione obbligatoria e risultante in misura pari o superiore al 20 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Esse, inoltre, sussistono anche in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della sicurezza sul lavoro secondo la fattispecie individuata da un apposito decreto interministeriale. In attesa, però, dell'adozione di un tale decreto, queste ultime violazioni che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, sono quelle che espongono a rischi di carattere generale ovvero al rischio di seppellimento o a quello di elettrocuzione ovvero d'amianto secondo quanto previsto dall'allegato I dello stesso Testo Unico. In particolare, è da dire che si ha reiterazione delle violazioni quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una infrazione oggetto di prescrizione del citato organo di vigilanza ottemperata dal contravventore oppure di una infrazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto responsabile commette più violazioni della stessa indole. La legge definisce "violazioni della stessa indole" quelle che riguardano una medesima disposizione nonché le violazioni di disposizioni diverse come sopra individuate.

I poteri e gli obblighi attinenti ai provvedimenti di sospensione in discorso spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, avuto riguardo all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della sicurezza del lavoro.

Va segnalato, poi, come l'adozione del provvedimento di sospensione debba essere comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori nonché al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'emanazione, da parte di quest'ultimo, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche.

È appena il caso di accennare alla circostanza secondo cui le citate disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili, ma con la sola eccezione del lavoratore irregolare che risulti essere l'unico occupato dell'impresa.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato a condizione che sia stata effettuata la regolarizzazione dei lavoratori illegittimamente occupati ovvero sia stato accertato il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della sicurezza sul lavoro ovvero, da ultimo, risulti avvenuto il pagamento della prevista somma aggiuntiva, rispettivamente, per le ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e per quelle di sospensione per gravi e reiterate violazioni. Quanto alle prime ipotesi è ammesso il ricorso avverso il provvedimento di sospensione entro trenta giorni dall'assunzione del medesimo alla Direzione regionale del lavoro territo-

rialmente competente, mentre per le ipotesi delle gravi e reiterate violazioni, il ricorso è egualmente ammesso entro trenta giorni con destinatario il presidente della Giunta regionale.

Nel termine di quindici giorni dalla notifica del ricorso si debbono pronunciare le rispettive Autorità con questa avvertenza che, ove dovesse decorrere inutilmente tale ultimo termine, verrebbe a perdere ogni efficacia giuridica lo stesso provvedimento di sospensione. La legge, infine, ha previsto un reato contravvenzionale nei confronti del datore di lavoro che non abbia ottemperato al provvedimento di sospensione, prevedendo la pena dell'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni *in subiecta materia* ovvero con l'arresto da tre a sei mesi oppure con un'ammenda fino a euro 6.400,00 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

### 3. Nuovi compiti istituzionali assegnati all'INAIL

L'integrazione più significativa, apportata dal D.Lgs. n. 106 del 2009 ai compiti e alle funzioni assegnati all'INAIL in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, è senza dubbio quella introdotta con la lettera *d-bis*) di cui al quarto comma dell'art. 9 del relativo Testo Unico. Ed infatti, la legge, nel confermare all'INAIL, quale ente pubblico nazionale, competenza in materia di sicurezza sul lavoro con attività anche di consulenza, ha statuito, più che la possibilità, l'obbligatorietà dell'erogazione di «prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera».

Detta obbligatorietà deriverà dal previsto quadro che dovrà essere stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta interministeriale e dopo aver acquisito il parere dell'INAIL. Tale accordo, difatti, assumerà valenza di diritto previdenziale per un contenuto generalizzato in favore di tutti i lavoratori assicurati all'INAIL, in quanto aventi diritto all'erogazione delle prestazioni riabilitative a seguito di eventi infortunistici o di malattie professionali. Nella definizione delle modalità di erogazione di tali prestazioni, la legge ha escluso ogni onere aggiuntivo per la finanza pubblica, determinando così l'inclusione piena dell'assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera nei compiti istituzionali ordinari propri dell'INAIL. Quest'ultimo poi, svolgerà il predetto compito «con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali». Ed è bene sottolineare *fortiter* come l'esercizio dell'attività di consulenza prevenzionistica non escluda, né limiti la possibilità per l'INAIL di svolgere l'attività di controllo e verifica degli obblighi nella specifica materia contributiva di sua competenza. Cosicché, il quadro dei compiti e delle funzioni istituzionalmente propri dell'INAIL si è arricchito e si è completato in uno schema normato di effettività della tutela infortunisti-

ca dei lavoratori assicurati secondo quell'idea di sicurezza sociale solennemente enunciata nell'art. 38 della Costituzione.

Giunti a questo punto, non possiamo fare a meno di tornare a sollecitare un più coordinato sistema del controllo della prevenzione con una posizione di maggiore sinergia e complementarietà riservata all'INAIL.

#### 4. Il sistema sanzionatorio nell'ordinamento prevenzionistico

Con il D.Lgs. n. 106 del 2009 le correzioni più estese al vigente Testo Unico hanno riguardato l'originario apparato sanzionatorio, il quale è rimasto, pertanto, rimodulato negli obblighi punitivi afferenti al datore di lavoro, al dirigente, al preposto nonché agli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell'effettività dei rispettivi poteri, funzioni e compiti. In particolare, muovendo dalla logica che aveva informato il superato decreto legislativo n. 626 del 1994 circa l'alternatività tra arresto e ammenda, sono state eliminate le ipotesi del solo arresto anche a ragione della considerazione secondo la quale «non è certo che introducendo la sanzione dell'arresto che si realizza l'obiettivo di innalzare i livelli di tutela negli ambienti di lavoro». È rimasto, così, privilegiato un tratto applicativo delle sanzioni con la previsione dell'alternativa tra arresto e ammenda.

L'integrazione, poi, apportata con la formulazione del nuovo art. 301 *bis* ha sancito l'estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione della posizione di obbligato alle misure prevenzionistiche contestate con il verbale di primo accesso ispettivo. Inoltre, per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, la legge prevede che il giudice, su richiesta dell'imputato, possa sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i previsti criteri di ragguaglio. Tale sostituzione, però, può essere disposta solo quando siano state accertate ed eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La legge, inoltre, vieta quella sostituzione ogniqualvolta la violazione abbia rappresentato un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

Va sottolineato in questo ambito penalistico il disposto dell'art. 61 relativo all'esercizio dei diritti della persona offesa. Ed infatti, nell'ipotesi di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, spetta al pubblico ministero di darne con tutta immediatezza notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile nonché dell'azione di regresso. Tutte le sanzioni di carattere generale di cui alla Sezione I del capo IV del titolo I del Testo Unico in parola sono state sostituite dal citato decreto correttivo.

Così sono rimaste definite nuove sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente (**art. 55**); del preposto (**art. 56**); dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori (**art. 57**); del medico competente (**art. 58**); dei lavoratori (**art. 59**); dei componenti dell'impresa familiare, dei lavoratori autonomi, dei coltivatori diretti del fondo, dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, degli artigiani e dei piccoli commercianti (**art. 60**).

## 5. Le novellate sanzioni già previste da disposizioni speciali

Sul versante delle sanzioni previste da disposizioni contenute in tutti gli altri titoli diversi dal titolo I del Testo Unico, è da sottolineare subito come all'art. 298 sia rimasto riaffermato a tutto tondo il fondamentale principio di specialità. Ed infatti, tale articolo dispone che, quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale. Sono state sostituite dal decreto correttivo le seguenti disposizioni speciali: **art. 68**, concernente la inadempienza del datore di lavoro e del dirigente riguardo ai luoghi destinati a ospitare posti di lavoro e comunque riguardanti le attività lavorative nell'ambito dell'unità produttiva; **art. 87**, sulle inosservanze del datore di lavoro, del noleggiatore e del concedente in uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; **articoli da 157 a 160**, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei luoghi in quota, relativamente ai committenti e ai responsabili dei lavori, ai coordinatori, ai datori di lavoro e ai dirigenti nonché ai lavoratori autonomi; **art. 165**, per le inadempienze del datore di lavoro e del dirigente in materia di segnaletica di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; **art. 170**, sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente per gli obblighi attinenti alla movimentazione manuale dei carichi; **art. 178**, sulle inadempienze del datore di lavoro e del dirigente in materia di attrezzature munite di videoterminali; **artt. 219 e 220**, inadempienze imputabili al datore di lavoro e al dirigente per la mancata valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, al rumore, ai campi elettromagnetici e alle radiazioni ottiche, nonché quelle imputabili al medico competente circa l'obbligo della sorveglianza sanitaria e della tenuta della cartella di rischio; **articoli da 262 a 264**, per inosservanza delle disposizioni relative alle sostanze pericolose con sanzioni poste a carico del datore di lavoro e del dirigente, del preposto nonché del medico competente; con l'aggiunta dell'**art. 264 bis**, per sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti ad agenti cancerogeni e mutageni; **articoli da 282 a 286**, per violazione delle norme di prevenzione attinenti all'uso di agenti fisiologici dei gruppi 2, 3 e 4 secondo la classificazione di essi in base al rischio di infezione con sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti, dei preposti, del medico competente, dei lavoratori, nonché di chiunque viola il divieto di assunzione nelle aree di lavoro in cui c'è

rischio di esposizione ai predetti agenti fisiologici; art. 297, sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti per l'inosservanza delle norme di prevenzione e protezione contro le esplosioni.

## **6. Il superamento di una responsabilità oggettiva dell'impresa nella fattispecie dell'omicidio volontario con dolo eventuale**

Nel titolo XII del testo Unico, recante "disposizioni in materia penale e di procedura penale", è stato inserito dal citato decreto integrativo l'art. 302 *bis* sul potere di disposizione degli organi di vigilanza. A questi ultimi, difatti, è stato attribuito il potere di impartire veri e propri ordini di attuazione operativa ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi. Com'è noto, queste sono intese come quelle soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, che sono adottate volontariamente e sono finalizzate a promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte anche dall'INAIL e validate dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro (art. 6 T.U.). Ne deriva come l'anzidetto potere di disposizione investa anche il corpo degli ispettori di vigilanza dell'INAIL in virtù di quell'insieme di norme speciali prevenzionistiche, che fanno di tale Ente pubblico l'operatore più qualificato e costituzionalmente legittimato a fornire consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, nonché la tutela economica e riabilitativa dei lavoratori assicurati, colpiti da eventi infortunistici o da malattie professionali. D'altronde, gli ispettori di vigilanza dell'INAIL rappresentano veri e propri organi di controllo del sistema giuridico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in forza del combinato disposto di cui ai commi secondo e quarto dell'art. 38 della Costituzione. Avverso il verbale con cui i predetti ispettori impartiscono disposizioni esecutive con riferimento all'applicazione delle predette buone prassi, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla sua notificazione, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata, la quale, nel caso di specie, è rappresentata dal dirigente della Sede provinciale dell'INAIL, territorialmente competente.

Sollecitiamo quanti sono responsabili dell'attuazione delle norme di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro, a riflettere sul fatto che la prospettata chiave ermeneutica della disposizione in esame sta tutta quanta nella stretta e insuperabile correlazione legale tra il meccanismo giuridico-tariffario di determinazione dei premi dovuti e i dati infortunistici rilevati nelle unità produttive del datore di lavoro, quale soggetto obbligato al versamento di tale contributo previdenziale. Detto questo, sarebbero superflui e ultronei e testimonierebbero solo inge-

nuità politica eventuali altri chiarimenti circa la sfera delle competenze applicative del potere di disposizione, di cui al citato art. 302 *bis*.

Ora, al termine del presente veloce *excursus* della novellata disciplina del sistema sanzionatorio della prevenzione degli infortuni sul lavoro, avvertiamo l'opportunità di tornare a sottolineare come l'art. 300 del Testo Unico in parola non sia stato né sostituito e neppure modificato in alcuna sua parte. Ciò ha voluto significare che la volontà del legislatore ha assunto una posizione di neutralità nella definizione degli ambiti di qualificazione penale riguardo alle fattispecie di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231 del 2001. Qui, la punibilità è connessa con la specificità di una responsabilità penale amministrativa in capo alle imprese e agli enti datoriali a causa di date situazioni contrarie alle norme antinfortunistiche. In proposito, può ben figurarsi una colpa c.d. "normativa" in quanto riferita all'organizzazione del lavoro e che integra un *deficit* di controllo ovvero una disorganizzazione degli stessi enti datoriali nella gestione dei rischi di commissione dei predetti reati.

Spetterà, pertanto, al giudice penale decidere se detta responsabilità oggettiva dell'impresa possa o no ricomprendere, nel particolare sistema sanzionatorio della prevenzione infortunistica, la fattispecie dell'omicidio volontario con dolo eventuale, stante l'immodificato art. 300 in discorso.

## RIASSUNTO

Il decreto correttivo n. 106 del 2009 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha sostituito l'intero apparato sanzionatorio del vigente ordinamento prevenzionistico. L'Autore dà conto delle ragioni politiche che sono rimaste sottese all'affrettato mutamento delle disposizioni sanzionatorie, segnalando un ritorno alla originaria logica del superato decreto legislativo n. 626 del 1994 circa l'alternatività tra arresto e ammenda.

Egli, in particolare, pone in evidenza i nuovi compiti istituzionali assegnati all'INAIL, affermando, una volta raggiunto il previsto accordo quadro tra Governo, regioni e province autonome, l'obbligatorietà dell'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera. Tratta, inoltre, la materia concernente le sanzioni di carattere generale di cui al Titolo I del Testo Unico e richiama anche ogni singola disposizione speciale contenente le sanzioni sostituite dal citato decreto correttivo. Si sofferma, infine, sulla disciplina legislativa dettata in tema di potere di disposizione degli organi di vigilanza nonché di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## SUMMARY

Corrective Decree no. 106 of 2009 of the Consolidated Law on Health and Safety Protection in the Workplace substituted the entire penalty system in the current framework of prevention regulations. The Author describes the political reasons underlying the hurried change in the penalty provisions, highlighting a return to the original logic of the obsolete Italian legislative decree no. 626 of 1994 regarding the alternatives of arrest or fine.

In particular, he focuses on the new institutional duties assigned to INAIL (National Institute for Insurance against Occupational Accidents), affirming that, once the planned framework agreement is reached by the Government, the Italian regions and the autonomous provinces, it will be mandatory to provide non-hospital based rehabilitation. He also covers issues concerning the general penalties pursuant to Title I of the Consolidated Law and refers to each single special provision contained in the penalties substituted by the above corrective legislative decree. Lastly, he covers the legislative provisions on the matter of the powers of appointment of the supervisory authorities as well as the matters of manslaughter or bodily injury or grievous bodily injury committed with breach of regulations on health and safety in the workplace.